



*Documento in consultazione recante  
“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”*

## Premessa

Il documento in consultazione in oggetto introduce nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, in attuazione al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

A seguito degli incontri intercorsi e del confronto avviato con gli uffici competenti della Banca d'Italia, il Money Transfer Working Group intende quindi evidenziare alcuni aspetti che potrebbero essere chiariti, tenendo conto delle specificità del settore, al fine di favorire una migliore e più puntuale applicazione del provvedimento.

## Proposte

- **Accertamento dei documenti di identità (Parte II, Sezione V)** - Ove si fa riferimento all'obbligo per i destinatari di *“accertare l'autenticità e la validità”* del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, è opportuno riprendere la formulazione attualmente in vigore che fa riferimento all'obbligo per i destinatari di *“adottare le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità”* dei documenti di identità. Stessa osservazione vale anche per il disposto relativo all'accertamento dell'*“autenticità e della validità del passaporto del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana”*.
- **Adeguata verifica rafforzata per i clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio (Parte IV, Sezione III)** - Specificamente per gli istituti di pagamento, considerata la frequente presenza di clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio (rifugiati ecc.) e l'obbligo stabilito dalla legge vigente che comporta l'applicabilità di misure di adeguata verifica rafforzata anche per transazioni di invio e ricezione di somme di denaro spesso di importo non rilevante, si richiede se sia possibile, al fine di evitare di dover bloccare preventivamente tutte le operazioni provenienti/destinate da/a clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio, apportare modifiche alle istruzioni in tale ambito, introducendo modalità di assolvimento degli obblighi che contemplino un approccio basato sul rischio. Si potrebbe, ad esempio, applicare la stessa formulazione di cui alla Parte IV, Sezione V ove viene fatto riferimento al fatto che: *“l'intensità e l'estensione delle verifiche vanno commisurate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti”*.